

II

(*Atti non legislativi*)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1016 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2021

recante trecentoventunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 17 giugno 2021 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una voce all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- (4) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2021

*Per la Commissione
a nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi
finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali*

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

«Mohammad Ali Al Habbo (nome nella grafia originale: محمد على الحبو (alias certo: a) Mohamad Abdulkarim; b) Muhammad Abd-al-Karim; alias incerto: a) Al-Hebo; b) Al-Habu; c) Alhobo; d) Habo; e) Hebbo; f) Habu). Data di nascita: a) 1.10.1983; b) 15.3.1983; c) 1.1.1980. Luogo di nascita: Raqqa, Repubblica araba siriana. Nazionalità: siriana. Passaporto n. 00814L001424 (passaporto siriano). Numero di identificazione nazionale (a) 10716775 (carta di identificazione nazionale siriana); b) 2020316097 (carta di identificazione nazionale siriana); c) 2020409266 (carta di identificazione nazionale siriana). Indirizzo: a) Gaziantep, Turchia (dal 2016); b) Raqqa, Repubblica araba siriana. Altre informazioni: facilitatore basato in Turchia che fornisce servizi finanziari allo Stato islamico dell'Iraq e del Levante o a suo sostegno, elencato come Al-Qaeda in Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinque, paragrafo 2, lettera i): 17.6.2021.»
